



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2015 - 146 Data 10-12-2015	OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL COMUNE DL CARINARO E - BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ E CENTRO DI SOLIDARIETÀ GIOVANNI PAOLO II. ANNO 2016.
--	--

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** , alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
DELL'APROVITOLA MARIANNA		X		
SARDO RAFFAELE	X			
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
ZAMPELLA GIOVANNI	X			
CHIACCHIO ROSA	X			

	PRESENTI N. 4
	ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **ANASTASIO MARIO NUNZIO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI

Proposta di delibera

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL COMUNE DI CARINARO E - Banco delle Opere di Carità e Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II. ANNO 2016

“PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ". Anno 2016

L'Assessore Alle Politiche Sociali Giovanni Zampella

Premesso :

che la legge 328/2000, nonché la legge Regionale 11/2007 "legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", ridisegnano le Amministrazioni Comunali come i principali attori erogatori di prestazioni socio assistenziali in tutte le situazioni in cui il soggetto è a rischio emarginazione sociale determinandone, nel contempo, i fattori di pregiudizio per i suoi componenti più deboli;

che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzare l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentire congrui diritti per gli utenti;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione.

Considerato:

che l'Ente Comune, nell'anno 2015 con delibera di G. M. n. 134 del 02.12.2015, ha stipulato un accordo con l'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità e con l'Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II per l'attuazione del programma di lotta alla povertà con il sostegno alimentare mensile alle famiglie bisognose del territorio comunale;

che l'art. 12 di detto accordo prevede la possibilità di rinnovo con espressa volontà delle parti.

Considerato inoltre:

che lo stato di bisogno si ravvisa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
- incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
- sottoposizione delle persone a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

che l'Amministrazione Comunale intende concedere, come per l'anno 2015, un contributo alle succitate Associazioni nelle seguenti misure: € 4.000,00 in favore dell'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità e € 4.000,00 in favore dell'Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, a sostegno dell'attività sociale che le Associazioni svolgono nel soddisfacimento dei bisogni dei singoli e delle famiglie indigenti di questo comune.

Dato atto che il sostegno alle famiglie bisognose sarà attuato mediante consegna di derrate alimentari messe a disposizione delle normali fonti di approvvigionamento quali l'industria, la distribuzione commerciale con prodotti in esubero o sovrapproduzione e destinati, altrimenti alla distruzione.

Visto l' accordo di collaborazione già sottoscritto dall'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità, regolante i rapporti tra il Comune e le Associazioni proponenti.

Ritenuto dover procedere al rinnovo dello stesso;

Propone di deliberare

1) di rinnovare, per l'anno 2016, l'accordo di collaborazione tra il Comune di Carinaro e le Associazioni di Volontariato Banco delle Opere di Carità e Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II ;

2) di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario a prevedere **nell'esercizio** finanziario bilancio 2016 l'istituzione di apposito capitolo di spesa per un contributo di € 4.000,00, entro il 30.03.2016 e comunque ad avvenuta approvazione del bilancio 2016, a favore dell'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità e di € 4.000,00, entro il 30.03.2016 e comunque ad avvenuta approvazione del bilancio 2016, a favore dell'Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, a sostegno dell'Attività proposta;

3) di demandare al responsabile dell'area amministrativa, gli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

L'Assessore alla Politiche Sociali
Giovanni Zampella

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento "RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL COMUNE DI E - Banco delle Opere di Carità e Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ". ANNO 2016

Ritenuto opportuno approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio ex art. 49 TUEL

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, qui da intendersi per integralmente riportate, di rinnovare anche per l'anno 2016 l'accordo di collaborazione tra il Comune di Carinaro e le Associazioni di Volontariato Banco delle Opere di Carità e Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II;
- 2) di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario a prevedere nell'esercizio finanziario 2016 l'istituzione di apposito capitolo di spesa per un contributo di € 4.000,00, entro il 30.03.2016 e comunque ad avvenuta approvazione del bilancio 2016, a favore dell'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità e di € 4.000,00, entro il 30.03.2016 e comunque ad avvenuta approvazione del bilancio 2016, a favore dell'Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, a sostegno dell'Attività proposta;
- 4) di demandare ai responsabili dei settori interessati, gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- 5) Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto. RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL
COMUNE DI CARINARO E - Banco delle Opere di Carità e Centro di Solidarietà
Giovanni Paolo II

"PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO
2016".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
Carinaro, lì	
	Il Responsabile Area amm.

Ing. Davide Ferriello

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 II° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Carinaro, lì 10.12.2015

Il Responsabile del
Servizio

Dott. Salvatore
Fattore

PROGETTO : PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Comune di CARINARO**, di seguito denominato " Comune", con sede in CARINARO alla Piazza Municipio, 1 CAP 81032 Codice Fiscale: 81001470616 legalmente rappresentato dal Sindaco dott. ssa Marianna DELL'APROVITOLA

E

L'**Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità**, di seguito denominato " B O C " sito in via Enrico Mattei,14. 81100 Caserta Codice Fiscale 93031270619 legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Luigi TAMBURRO

E

L'**Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II**, di seguito denominato "Centro" sita in via Enrico Mattei,16 81100 Caserta. Codice Fiscale 93016770617 legalmente rappresentata dal Presidente Ins. Amalia SANTONASTASO.

Premesso

- che il "Comune" con Delibera n. ____ del _____. ha dato mandato al dott.ssa Marianna DELL'APROVITOLA per la stipula del presente accordi di collaborazione oggetto del provvedimento;
- che il "Comune" si propone di sostenere, con iniziative, la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie bisognose;
- che il "BOC" si propone di concorrere all'attuazione del programma previsto dal "Comune" mettendo a disposizione, nei limiti del presente accordo di collaborazione e delle eccedenze agro-alimentari raccolte che di volta in volta si determineranno, generi alimentari al fine di soccorrere le necessità delle famiglie;
- che il "Centro" si propone di concorrere all'attuazione del programma previsto dal "Comune" mettendo a disposizione, nei limiti del presente accordo di collaborazione, la predisposizione delle eccedenze agro-alimentari ricevute dal "BOC" e di redigere la bolla di consegna nominativa dei nuclei familiari destinatari del progetto assistenziale, segnalati dai Servizi Sociali del Comune;

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il "Comune" collabora con il " BOC" per l'assistenza alimentare in favore dei nuclei familiari destinatari del presente progetto assistenziale, e al "Centro" il compito di dividere le derrate alimentari ricevute dal "BOC" per conto del Comune e di redigere la bolla di consegna nominativa dei nuclei familiari destinatari del progetto assistenziale, segnalati dai Servizi Sociali del "Comune" e che versino in grave stato di disagio economico.

Il numero di persone da assistere con il presente accordo di collaborazione viene concordato in n. 160 della popolazione indigente residente sul territorio.

Art.2

Il "BOC" si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, le derrate alimentari, che avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria, distribuzione commerciale, ecc..)

Le derrate alimentari consegnate dal "BOC" al "Centro" dovranno essere predisposte in appositi pacchi, in quantità equa in rapporto al numero e tipologia del nucleo, rispettando lo schema ricevuto alla consegna delle derrate dal " BOC".

Le derrate predisposte e divise in quantità equa in rapporto al numero e tipologia del nucleo saranno consegnate al Delegato del Comune, unitamente alle bolle e allo schema che si allega alla consegna delle derrate.

Le derrate predisposte saranno consegnate dal "Centro" al delegato del Comune che provvederà alla consegna alle famiglie.

Art. 3 Il “BOC” e il “Centro” consegneranno solamente al legale rappresentante o a persona già in precedenza espressamente delegata dal Comune munita di apposito documento di riconoscimento. Il Delegato è tenuto al controllo di quanto ricevuto e riportato sulla bolla ricevuta di consegna numerata all’atto del ricevimento delle derrate, pertanto non potrà successivamente avanzare proteste sulla consegna.

Art. 4

Il “BOC” e il “Centro” dal momento della consegna delle derrate alimentari al Delegato del “Comune”, saranno esonerati da qualsiasi responsabilità inerenti: la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta .

Art. 5

Il “Comune” è tenuto ad annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti, come da fac-simile consegnato dal BOC; ad accompagnare il prodotto che viene distribuito ai beneficiari da un attestato di consegna, numerato e datato, contenente la quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario (che firma per ricevuta); ad attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal BOC; a conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico, copie di detti documenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del “BOC”.

I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, dovranno essere custoditi a cura del “Comune”

Art.6

Il “Comune” si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del “BOC” permettendo loro di accedere agli atti inerenti il rapporto e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti.

Art.7

Il “Comune” si impegna a comunicare al “Centro” tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto.

Art.8

Al “Comune” è fatto obbligo di distribuire le merci ricevute dal “Centro” agli aventi diritto

Art.9

Al “Comune” è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del “BOC”.

Art.10

Il “Comune” considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del “BOC” e del “Centro” si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle Associazioni con un contributo annuo per:

- il “BOC” di € **4.000,00** da versare sul Conto corrente del **Banco delle Opere di Carità Codice IBAN IT08 T033 5901 6001 0000 0107 023**

- il “Centro” di € **4.000,00** da versare sul Conto corrente del **Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II Codice IBAN IT59 V033 5901 6001 0000 0107 025.**

Il contributo annuale verrà versato entro il 30/03/2016

Resta inteso che le spese di versamento accessorie sono a carico del “Comune”

Art.11

Il “Comune”, attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste del presente accordo di collaborazione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, non appena rilevate dal “Comune”, dovranno essere contestate al “BOC” al momento della consegna delle derrate alimentari e non;

Art.12

Il presente accordo di collaborazione ha durata da 01/01/2016 al 31/12/2016. e potrà essere rinnovato con espressa volontà delle parti. Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all'Ente comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.

Art.13

All'atto della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione il "Comune" dovrà consegnare al "BOC" la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché

le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio legale e la documentazione richiesta dal "BOC".

Art.14

Il presente accordo di collaborazione, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.

Art.15

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di collaborazione, compreso il mancato pagamento del contributo, il Banco delle Opere di Carità potrà sospendere o risolvere l'erogazione del sostegno senza assunzione di responsabilità derivanti dalla sospensione o risoluzione dell'accordo nei confronti del Comune e/o dei terzi.

In caso di sospensione o risoluzione il Comune resterà obbligato al versamento del contributo pattuito con il presente accordo di collaborazione.

In caso di sospensione e successiva riattivazione del servizio, il Comune non potrà vantare alcuna pretesa sui mesi in cui il servizio è rimasto sospeso per causa ad esso imputabile, restando obbligato al versamento del relativo contributo.

Il Banco delle Opere di Carità è sollevato da qualsivoglia danno diretto ed indiretto possa derivare al Comune e/o a i terzi siano essi beneficiari e non, dal mancato adempimento del presente accordo di collaborazione per causa imputabile al Comune.

Si fa salvo il diritto del Banco delle Opere di Carità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento del presente accordo di collaborazione

Art.16

Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si rinvia alle norme del Codice Civile. In caso di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di S. Maria C. V.

Letto confermato e sottoscritto

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità Centro di Solidarietà

Associazione di Volontariato
Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II

I

Il Presidente
(diacono Luigi TAMBURRO)

La Presidente
(Ins Amalia SANTONASTASO)

Il Comune di CARINARO
IL SINDACO
Dott.ssa Marianna DELL'APROVITOLA

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dichiarando di accettarle mediante sottoscrizione

Associazione di Volontariato

Associazione di Volontariato

Banco delle Opere di Carità

Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II

Il Presidente
(diacono Luigi TAMBURRO)

La Presidente
(Ins Amalia SANTONASTASO)

Il Comune di CARINARO
IL SINDACO
Dott.ssa Marianna DELL'APROVITOLA

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Vice Sindaco
Raffaele Sardo

F.to Il Segretario Comunale
ANASTASIO MARIO NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

☐ Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale
ANASTASIO MARIO NUNZIO

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO